

BANDO COMUNALE PER MITIGARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE NEGATIVE E I DISAGI CHE POSSONO RICADERE SUGLI OPERATORI ECONOMICI A SEGUITO DEI LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ARESE.

Art. 1 - FINALITÀ

1. Il Comune di Arese, nell'ambito degli interventi realizzabili a valere sul Regolamento, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 9 gennaio 2025, intende avviare la procedura per individuare gli operatori economici beneficiari e quantificare l'importo dei contributi sulla base delle disponibilità di bilancio.

Art. 2. - AMBITO DI INTERVENTO

1. I contributi comunali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del Regolamento comunale citato nell'art. 1, verranno erogati a favore degli operatori economici di cui al comma successivo aventi una sede operativa (unità locale) con almeno una vetrina presente nelle seguenti Vie: Via Caduti, Via Sant'Anna, Piazza Santi Pietro e Paolo civico n. 1, Via G. Mattei dal civico n. 1 al civico n. 14.
2. La misura è riservata:
 - a) agli esercizi di vicinato come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. n. 59/1997", agli esercizi in cui si svolge l'attività di cui all'art. 64, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/2010 "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere", agli esercizi in cui si svolgono le attività di cui alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista", agli esercizi in cui si svolgono le attività di cui alla Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" e agli esercizi in cui si svolgono le attività di cui L.R. n. 13/2021 "Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing";
 - b) alle attività di servizi non rientranti nella precedente lettera a).
3. È in ogni caso esclusa dal contributo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
 - mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività (art. 62, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/2010);
 - presso il domicilio del consumatore (art. 62, comma 1, lett. b) della L.R. n. 6/2010);
 - in locali non aperti al pubblico (art. 62, comma 1, lett. c) della L.R. n. 6/2010);

- su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III della L.R. n. 6/2010 (art. 62, comma 1, lett. d) della L.R. n. 6/2010).

4. I contributi verranno erogati sino ad esaurimento dei fondi.

Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammessi ai benefici del presente Bando gli operatori economici rientranti in una delle due macrocategorie indicate nell'art. 2, comma 2, aventi una sede operativa nel Comune di Arese e che:

- siano in regola con il pagamento dei tributi e delle tasse locali;
- siano, alla data di presentazione del modello di domanda (**All. A**) del presente Bando, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
- abbiano assolto agli obblighi contributivi nei confronti del personale e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* e successive modificazioni e integrazioni;
- rispettino il limite del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti “de minimis”; ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non può superare il limite massimo di 200.000 euro nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari;
- non siano sottoposti a procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non si trovino in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 *Modifiche al sistema penale*;
- non abbiano subito provvedimenti adottati ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;
- non siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*;
- non siano stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ai provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- non si trovino rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le istanze sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- non abbiano avuto pendenze di qualsiasi genere con l'Amministrazione comunale, con le sue Società partecipate e/o controllate o con soggetti dalla predetta incaricati della gestione di entrate e per i quali siano debitori a qualsiasi titolo.

Art. 4 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse stanziare ammontano complessivamente a € 200.000,00; di tale somma:
 - a. € 15.000,00 saranno destinati pro-quota a tutti gli operatori economici richiedenti, rientranti nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del presente bando, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando e che abbiano almeno una vetrina nelle Vie interessate dai lavori; tale somma sarà ripartita e distribuita pro-quota a ciascun operatore rientrante in detta categoria;
 - b. € 35.000,00 saranno destinati pro-quota a tutti gli operatori economici richiedenti, rientranti nella categoria delle attività di servizi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del presente bando, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando e che abbiano almeno una vetrina nelle Vie interessate dai lavori; tale somma sarà ripartita e distribuita pro-quota a ciascun operatore rientrante in detta categoria;
 - c. € 150.000,00 saranno destinati a tutti gli operatori economici richiedenti, rientranti nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del presente bando, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando, che avranno ottenuto il relativo punteggio generato dalla matrice del disagio di cui all'art. 7, comma 7, e secondo la relativa graduatoria.

Art. 5 - ENTITÀ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. L'importo del contributo non è soggetto alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/1973 ed è al lordo di detta ritenuta in quanto a ristoro dei disagi patiti.
2. L'importo del contributo è a ristoro del disagio determinato dai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione e dell'illuminazione del centro storico del Comune di Arese.
3. Il ristoro di cui al precedente comma 2 si riferisce al disagio patito dagli operatori economici dall'1.9.2025 fino al termine dei lavori.

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA

1. Ciascuna impresa può inviare alla seguente casella PEC protocollo@cert.comune.arese.mi.it una sola domanda di contributo dalla data di pubblicazione del presente Bando all'Albo Pretorio *online* fino al 30.9.2025; è esclusa ogni altra modalità di invio a pena di inammissibilità.
2. La tempistica stabilita al precedente comma 1 riguarda la domanda di contributi ex art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b) del presente Bando. Per quanto concerne, invece, la domanda di contributo ex art. 4, comma 1, lett. c) si rinvia alla tempistica di cui all'art. 9, comma 2, del presente Bando.
3. Non saranno considerate ammissibili più domande presentate da attività che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari riconducibili e/o sostanzialmente coincidenti. In questi casi, sarà considerata ammissibile soltanto la prima domanda ricevuta in ordine cronologico come attestato dal protocollo del Comune.
4. La richiesta di contributo, da redigere su apposito Modulo di domanda allegato al presente Bando (**All. A**), munita di marca da bollo pari ad € 16,00, dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante/titolare, accompagnata dalla Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 (**All. B**), e trasmessa all'ufficio Protocollo del Comune di Arese esclusivamente tramite casella di Posta elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC protocollo@cert.comune.arese.mi.it indicando nell'oggetto "DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL RISTORO DEL DISAGIO DERIVANTE DAI LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ARESE".
5. È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC, presso il quale l'attività di impresa elegge domicilio ai fini della procedura del presente Bando e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In assenza dell'indicazione di un indirizzo PEC, il Comune di Arese non risponde delle eventuali conseguenze negative per l'impresa, derivanti da difetto o mancanza di comunicazione inerenti al procedimento amministrativo.
6. Il Comune di Arese non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni da parte dei richiedenti imputabili all'errata e/o incompleta indicazione dei propri recapiti, ovvero dovuti a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 7 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria di ammissibilità delle richieste di contributo sarà effettuata dal Settore 2 del

Comune di Arese, eventualmente con il supporto di uno o più funzionari del Settore 3, e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- a. rispetto dei termini e delle modalità di inoltro della richiesta;
 - b. regolarità formale della documentazione probatoria;
 - c. sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del Bando.
2. In fase istruttoria l'Ente si riserva altresì la facoltà di richiedere l'integrazione della domanda trasmessa con eventuale documentazione aggiuntiva e/o ulteriori chiarimenti.
 3. Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento sarà notificata al richiedente a cura del Settore 2 del Comune di Arese tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo indicato dal richiedente nel modulo della domanda.
 4. In caso di richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, l'operatore economico è tenuto a dare riscontro esclusivamente tramite casella di Posta elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC protocollo@cert.comune.arese.mi.it, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine, la domanda presentata verrà considerata inammissibile.
 5. La valutazione di merito delle domande ritenute ammissibili, relative ai contributi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b), sarà condotta dal Settore 2 del Comune di Arese.
 6. L'istruttoria afferente alle domande di contributo ex art. 4, comma 1, lett. c) avverrà ad opera di una Commissione nominata con atto del Responsabile del Settore 2; tale istruttoria sarà finalizzata all'esame della seguente documentazione presentata dagli operatori economici di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del presente Bando:
 - stampa della situazione contabile trimestrale attestante l'eventuale perdita di fatturato rispetto ai trimestri indicati nella tabella di cui all'art. 9, comma 2, del presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante e da un commercialista iscritto all'Albo;
 - comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA trimestrali.
 7. La concessione del contributo ex art. 4, comma 1, lett. c) avviene sulla base del punteggio e sulla base delle modalità esplicitate nella seguente matrice di disagio:

MATRICE DI DISAGIO					
<u>Tipologia ed effetti dei lavori</u>	Lavori che hanno comportato limitazioni parziali nelle soste e/o modificazioni di flussi di traffico	Lavori che hanno comportato limitazioni totali nella sosta	Lavori che hanno comportato la chiusura parziale della sede stradale e/o limitato il transito dei	Lavori che hanno comportato la chiusura totale della sede stradale e/o interdetto il traffico	

			veicoli		
	2 punti	4 punti	8 punti	12 punti	
<u>Durata dei lavori</u>	da 60 giorni a 365 giorni	da 366 a 548 giorni	da 549 a 730 giorni	da 731 a 913 giorni	oltre i 913 giorni
	4 punti	6 punti	12 punti	18 punti	25 punti
<u>Distanza del cantiere dai locali sede dell'attività</u>	da mt 60 a 46	da mt 45 a mt 31	da mt 30 a mt 16	da mt 15 a mt 0	
	6 punti	8 punti	16 punti	25 punti	
<u>Superficie locali attività</u>	Minore o uguale a mq 50	Superiore a mq 50 minore e fino a 150 mq compreso	Superiore a mq 150		
	1 punto	3 punti	5 punti		
<u>Numero di addetti occupati compreso il titolare</u>	Minore o uguale a 2	da 3 a 6	da 7 a 9	maggiore di 9	
	1 punto	3 punti	5 punti	6 punti	
<u>Decremento del fatturato</u>	Fino al 15%	Dal 15,01 al 30%	Dal 30,01% al 45%	Dal 45,01% al 60%	Superiore al 60%
	6 punti	12 punti	18 punti	25 punti	30 punti

L'intero importo del contributo ex art. 4, comma 1, lett. c) da riconoscere alle attività economiche di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) verrà assegnato, dopo la ricezione di apposita istanza, sulla base dei punteggi attribuibili nell'ambito della matrice del disagio e sino alla concorrenza delle somme disponibili. Qualora, dall'attribuzione dei punteggi, risultassero residui di importo da erogare, gli stessi dovranno essere riproporzionati.

Art. 8 - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I beneficiari dovranno dare conferma di accettazione del contributo loro assegnato al Settore 2, esclusivamente tramite casella di Posta elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC protocollo@cert.comune.arese.mi.it, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della sua avvenuta concessione, pena la decadenza del diritto di contributo, sottoscrivendo apposito atto di accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando.

Art. 9 – CONTRIBUTO EX ART. 4, COMMA 1, LETT. C)

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del presente Bando avverrà su base trimestrale, previa presentazione da parte degli operatori economici di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della documentazione probatoria di cui all'art. 7, comma 6, e di cui al comma 3 del presente articolo, che consentirà di determinare il punteggio derivante dalla matrice del disagio, in base al quale verrà parametrato il contributo da erogare.
2. La presentazione all'indirizzo PEC protocollo@cert.comune.arese.mi.it della domanda per

l'erogazione del contributo di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del presente Bando e/o della documentazione probatoria dovrà avvenire entro i termini indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Periodo di presentazione
Documentazione attestante l'eventuale perdita di fatturato relativamente ai mesi di settembre-ottobre-novembre 2025 rispetto al trimestre settembre-ottobre-novembre 2024	dall'01.01.2026 al 31.01.2026
Documentazione attestante l'eventuale perdita di fatturato relativamente ai mesi di dicembre 2025-gennaio-febbraio 2026 rispetto al trimestre dicembre 2024-gennaio-febbraio 2025	dall'01.04.2026 al 30.04.2026
Documentazione attestante l'eventuale perdita di fatturato relativamente ai mesi di marzo-aprile-maggio 2026 rispetto al trimestre marzo-aprile-maggio 2025	dall'01.07.2026 al 31.07.2026
Documentazione attestante l'eventuale perdita di fatturato relativamente ai mesi di giugno -luglio-agosto 2026 rispetto al trimestre giugno-luglio-agosto 2025	dall'01.10.2026 al 31.10.2026

3. Gli operatori economici di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) dovranno presentare la documentazione probatoria relativa:
- al valore U.L.A. (Unità Lavorative Annue) su base trimestrale;
 - a quanto altro necessario ad attestare il decremento del volume d'affari rapportato al periodo di imposta precedente.

Art. 10 – RINUNCIA E REVOCA

1. La rinuncia al contributo deve essere resa nota al Comune, tramite invio di esplicita comunicazione presso la medesima casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda.
2. Il contributo sarà revocato in caso di:
 - mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda;
 - mancata presentazione della documentazione a supporto della perdita di fatturato con cadenza trimestrale;
 - apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo;
 - cessazione dell'attività di impresa entro i 24 mesi dal ricevimento del contributo.
3. La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune di Arese delle somme percepite, maggiorate degli interessi moratori nella misura di legge, entro 90 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione delle procedure esecutive previste dalla

normativa vigente.

Art. 11 – ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Il Comune di Arese può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede operativa dell'impresa beneficiaria sull'osservanza delle disposizioni del presente Bando. Tali controlli, svolti dal personale del Settore 2 (eventualmente con il supporto della Commissione di cui all'art. 7, comma 6, del Bando) e del Settore 7, sono finalizzati a verificare:
 - il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
 - la veridicità delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il RUP è il Dott. Lorenzo Florian, Responsabile del Settore 2, contattabile per informazioni relative al contenuto del presente Bando ai seguenti recapiti:

mail: lorenzo_florian@comune.arese.mi.it

telefono: 02 - 93527234, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Art. 13 - CONTROVERSIE

1. L'Autorità giudiziaria competente per ogni controversia riguardante il presente Bando è il Foro di Milano.

Art. 14. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali* e del capo IV – Sezione I del *Regolamento Unione Europea 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation)*:
 - titolare dei dati è il Comune di Arese;
 - responsabile della protezione dei dati personali (inerenti al presente Bando) è contattabile al seguente indirizzo mail: rdp@comune.arese.mi.it.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente Bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente; il mancato conferimento comporta la decadenza del diritto del beneficiario.
3. I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
4. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e Capo III *Regolamento Unione Europea 2016/679 (GDPR)*, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, diffusi, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi al contributo.

Arese, 28 agosto 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Dott. Lorenzo Florian
(firmato digitalmente)

Si allegano:

1. il modulo di domanda di contributo (**Allegato A**);
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti (**Allegato B**).